



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
TRIBUTARIA E RILEVANZA DEL DISPOSITIVO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1,
Sentenza del 23/10/2024, n. 4303

Composizione

Rel. Di Nosse Lucio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Processo tributario – Dispositivo – Deposito in segreteria entro sette
giorni – Equiparazione alla pubblicazione della sentenza - Esclusione –
Conseguenze – Modificabilità della decisione - Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, la sentenza è pubblicata, a norma dell'art. 37
d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente con il suo deposito telematico in
segreteria e non con la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 35 del
d.lgs. n. 546 cit., il quale, pertanto, pur se depositato nel termine di
sette giorni, non determina l'irretrattabilità o l'immodificabilità della
decisione assunta in camera di consiglio. (Nel caso di specie, il giudice
monocratico per errore aveva depositato un dispositivo di
accoglimento, laddove la decisione era di rigetto).

Rif. normativi

d.lgs. n. 220/2023

art. 35 del d.lgs. 546/1992

art. 37 del d.lgs. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 2, 7/3/2022 n. 7364 Rv. 664208 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Red. ...